



## Il Presidente

...omissis...

### Fascicolo ANAC n. 3691/2022

**Oggetto:** Richiesta di parere concernente l'inconferibilità dell'incarico di consigliere di amministrazione della Società ...omissis... ai sindaci di comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti.

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità - con nota acquisita al prot. ANAC n. 64877 dell'8 agosto 2022 - si rappresenta quanto segue.

È pervenuta un'istanza di parere in merito alla possibilità per i sindaci dei comuni soci della Società ...omissis..., con popolazione superiore a 15.000 abitanti e che risultino attualmente in carica, di essere nominati consiglieri di amministrazione, eventualmente senza deleghe gestionali dirette.

Nel caso di specie viene astrattamente in rilievo l'applicabilità dell'art. 7, comma 2, lett. d) d.lgs. n. 39/2013 a mente del quale "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico [...] non possono essere conferiti: [...] d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione". La norma mira a prevenire i conflitti d'interesse che potrebbero scaturire dalla coincidenza tra l'incarico di "controllore", affidato alla carica politica, e quello di gestore, ricoperto dall'amministratore dell'ente in controllo pubblico.

Occorre, pertanto, verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- l'applicabilità del d.lgs. n. 39/2013 nei confronti della Società ...omissis...;
- la carica politica in provenienza;
- la riconducibilità dell'incarico di consigliere di amministrazione della suddetta società a quello amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) d.lgs. n. 39/2013.

La Società ...omissis... è una società consortile per azioni costituita tra i comuni di ...omissis... e la Provincia di ...omissis..., con espresso divieto di partecipazione di altri soggetti sia pubblici che privati (art. 1 dello Statuto). Poiché il capitale sociale è interamente detenuto dagli enti locali soci, è possibile inquadrare la ...omissis... tra gli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 39/2013, che ricomprende anche le società controllate da più amministrazioni (cd. controllo pubblico congiunto). Inoltre, la società ha per oggetto sociale l'organizzazione, l'affidamento e la disciplina del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani (art. 4 dello Statuto). Ciò posto, non può dubitarsi in ordine



all'applicabilità delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 39/2013.

In riferimento all'incarico in provenienza rivestito dagli aspiranti consiglieri di amministrazione della ...*omissis...*, giova evidenziare che il divieto stabilito dal legislatore produce effetti anche nei confronti di coloro che ricoprono la carica politica allo stato attuale. Più precisamente, con delibera n. 453 del 9 maggio 2018 l'Autorità ha ribadito quanto già esplicitato nell'Orientamento n. 11 dell'8 aprile 2015, rilevando come *"l'inconferibilità dell'incarico vale anche per chi, all'atto del conferimento, rivesta ancora una delle cariche elencate all'art. 7, comma 2, ostantive al conferimento dell'incarico di amministratore e non soltanto per chi abbia esaurito la stessa nell'anno precedente. Anzi, la situazione di chi ancora rivesta la carica ostantiva assume maggior pregnanza in relazione alle finalità di prevenzione dei fenomeni corruttivi cui la legge è rivolta"*.

Si ritiene, poi, che la fattispecie di inconferibilità in esame non possa essere esclusa sulla base della sola circostanza che l'incarico in destinazione non sia conferito da un'amministrazione locale bensì dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 18 dello Statuto societario. Infatti, come evidenziato dall'Autorità in più occasioni (cfr. Orientamento n. 100 del 21 ottobre 2014, Orientamento n. 14 del 30 aprile 2015 e Delibera n. 141 dell'11 novembre 2015) l'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013 opera anche quando la nomina dell'amministratore di un ente di diritto privato in controllo pubblico sia affidata ad un organo del medesimo ente, tenuto conto che i soggetti pubblici esercitano la loro influenza in assemblea per il tramite della rispettiva partecipazione azionaria.

L'accertamento dell'inconferibilità prevista dall'art. 7, comma 2, lett. d) d.lgs. n. 39/2013 presuppone che l'incarico in destinazione sia identificabile con quello di *"amministratore di ente di diritto privato"*, per tale intendendosi l'incarico di *"Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico"* secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 2, lett. l) d.lgs. cit. Si tratta di una verifica da effettuare in concreto, alla luce dei poteri attribuiti dalle norme statutarie ovvero mediante deleghe *ad hoc*.

Nel caso di specie la carica di consigliere di amministrazione della ...*omissis...* comporta lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 19 dello Statuto, quali l'esercizio dei *"più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione"* nonché il compimento di *"tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla l.r. n. 9/2010"*. L'espressa attribuzione di poteri gestori consente di qualificare i consiglieri di amministrazione della società come amministratori di ente in controllo pubblico, integrando l'ultimo requisito della fattispecie di inconferibilità oggetto di esame. Si rappresenta che non appare compatibile con le attuali disposizioni statutarie la nomina di uno o più consiglieri privi dei suddetti poteri gestionali. Ciò in quanto il Consiglio di amministrazione opera collegialmente con le modalità indicate dall'art. 21 dello Statuto, per cui le competenze gestorie spettanti all'organo sociale sono necessariamente assolve attraverso i suoi componenti.

Quanto, infine, all'inciso *"la decadenza dalla carica di Sindaco di un comune consorziato fa decadere anche l'eventuale carica di amministratore"* contenuto nel medesimo art. 18, comma 1, dello Statuto si evidenzia che lo stesso non appare di per sé idoneo a legittimare la conferibilità dell'incarico di consigliere ai sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti. Tale scelta, infatti, si porrebbe in contrasto con il dettato legislativo di cui all'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39/2013, il quale, in quanto fonte normativa nazionale di rango superiore, è destinato a prevalere. In tal senso, considerato che l'art. 18, comma 2, dello Statuto



consente di individuare ed eleggere gli amministratori tra i soci in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 4, l.r. n. 9/2010, la nomina potrebbe al più investire i sindaci dei comuni soci con popolazione inferiore ai 15000 abitanti, risultando solo in questo caso compatibile con la disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 28 settembre 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente